

(Allegato al decreto del Commissario *ad acta* del 18 aprile 2022)

STATUTO – REGOLAMENTO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
SERIE A

(decretato dal Commissario ad acta, prof. avv. Gennaro Terracciano, il 18 aprile 2022)
(approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 26 aprile 2022)

STATUTO - REGOLAMENTO
DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

TITOLO I
LA LEGA SERIE A E LE SOCIETÀ ASSOCIATE

Art. I - Natura e attribuzioni

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito: _____) è un'associazione privata non riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al Campionato di Serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti (di seguito: _____).
2. La Lega Serie A, quale associazione di categoria di società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dal presente Statuto - Regolamento e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa.

Quando ha funzioni rappresentative delle Società Associate, essa svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di Statuto Federale o contenute nelle N.O.I.F., sono di competenza della F.I.G.C.

3. In particolare, la Lega Serie A:
 - a. promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle Società Associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge e dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, trasparenza, parità di trattamento; può svolgere attività commerciale nei limiti di quanto di sua competenza, e senza interferire con i diritti individuali delle Società Associate;
 - b. organizza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, il Campionato di Serie A, la Supercoppa di Lega, il Campionato Primavera 1, la Supercoppa Primavera;
 - c. organizza la Coppa Italia e la Coppa Italia Primavera;
 - d. stabilisce i calendari delle competizioni ufficiali di cui _____ b. e c. e ne fissa date ed orari;
 - e. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, le modalità di accesso di operatori, radiocronisti e fotografi negli spazi soggetti ai poteri degli ufficiali di gara;
 - f. regola, anche per la tutela della regolarità tecnica e disciplinare delle competizioni e per motivi connessi alla sicurezza, i rapporti fra le società e i mezzi di informazione per il solo esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva

e per assicurare le modalità di accesso, in conformità con le vigenti leggi;

- g. assicura la distribuzione interna delle risorse finanziarie;
 - h. assicura la diffusione, anche attraverso mezzi informatici, dei principali atti e documenti associativi alle Società Associate che informa periodicamente sulla propria attività e sulle questioni di interesse comune;
 - i. definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e svolge attività consultiva attinente al trattamento pensionistico degli stessi;
 - j. rappresenta le Società Associate nella stipulazione degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
 - k. commercializza, ai sensi della disciplina applicabile alla data di adozione del presente Statuto - Regolamento, e in forza di mandato, i diritti audiovisivi collettivi relativi a competizioni da essa organizzate;
 - l. rappresenta le Società Associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e, previo rilascio di delega specifica da ogni singola Società, con i terzi;
 - m. detta norme di gestione delle Società Associate, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle Società stesse;
 - n. rappresenta le Società Associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo, ivi compresi quelli di natura sindacale di categoria.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega Serie A si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, secondo il presente Statuto - Regolamento.

Art. 2 - Il diritto d'archivio

1. Il diritto d'archivio ha natura individuale e fa capo alle singole Società Associate, fermo

- b) certificato del Registro Imprese, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio dei Revisori e di eventuali altri organi collegiali;
- c) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli organi federali;
- d) elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche delle funzioni espletate nell'ambito societario e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;
- e) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- f) copia del verbale delle competenti Autorità relativo all'agibilità e capienza per la stagione sportiva in corso del campo di gioco e dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature, dal quale risulti l'agibilità per la presenza di un numero di spettatori come previsti dalle norme federali applicabili.

Art. 4 - Le Società Associate

1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle Società Associate devono essere depositati presso la Lega Serie A e non possono contenere norme che contrastino con la legge, con le norme federali e con il presente Statuto - Regolamento.
2. Le variazioni agli statuti sociali devono essere comunicate alla Lega Serie A in copia notarile entro venti giorni dalla relativa adozione. Parimenti, devono essere comunicate entro venti giorni (i) per le società quotate, tutte le variazioni della compagine azionaria da comunicarsi obbligatoriamente ai sensi dell'applicabile disciplina dei mercati mobiliari; (ii) per le altre società, tutte le variazioni relative alla posizione dei soci detentori di una partecipazione superiore al 2%. Il libro dei verbali delle assemblee ed il libro dei soci devono essere messi a disposizione della Lega Serie A entro i venti giorni successivi l'eventuale richiesta.
3. Statuto

6. Salvo deroga del Consiglio, non può rappresentare le Società Associate nelle Assemblee e nei rapporti o atti che le impegnano nei confronti della Lega Serie A e dei tesserati chi ha rappresentato presso la Lega Serie A altra Società della stessa Lega nella stessa stagione sportiva.

Art. 5 - Tutela assicurativa dei tesserati

1. Le Società Associate assicurano i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata, in conformità con quanto previsto dall'art. 45 delle N.O.I.F.
2. L'assicurazione deve essere a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è inefficace.
3. Le Società Associate hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio.
4. Il tesserato, beneficiario della assicurazione, deve rinunciare ad ogni effetto per sé e per

TITOLO II
GLI ORGANI E GLI UFFICI DELLA
LEGA SERIE A

rappresentata all'Assemblea dal legale rappresentante.

- b) In caso di indisponibilità del legale rappresentante, ciascuna Società Associata può farsi rappresentare da un altro delegato effettivo o da un delegato supplente, designati fra le seguenti persone: gli amministratori, i soci che detengono, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto, il direttore generale o un altro dirigente.

Quale delegato supplente può essere indicato anche un consulente legato alla Società Associata da un rapporto stabile, come indicato nel censimento depositato presso la sede della Lega Serie A.

- c) Fatta eccezione per i punti all'ordine del giorno relativi all'elezione di cariche, è facoltà delle Società Associate farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di un'altra Società Associata. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una Società Associata oltre la propria.
- d) La rappresentanza delle Società Associate deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato effettivo o dell'eventuale delegato supplente; la delega deve essere sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza della Società Associata.
- e) Ad eccezione delle Assemblee per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate al Giudice Sportivo o, in difetto, a altro componente di Organo di Giustizia Sportiva della Lega Serie A designato dal Presidente.
- f) Le Società Associate non possono comunque essere rappresentate da arbitri in attività o sportivi professionisti o da coloro che risultano colpiti da provvedimenti disciplinari inibitori in atto.
- g) Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, salvo che ne abbiano titolo distinto e autonomo, il Presidente, gli altri componenti del Consiglio, i Consiglieri Federali della Lega Serie A, il Direttore Generale, il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori, il Giudice Sportivo e gli uditori eventualmente designati in forma scritta da ciascuna Società Associata.
- h) A ciascuna deliberazione avranno diritto di voto non più di venti società - ovvero nel caso in cui la Lega Serie A, a seguito di riforma del format del Campionato, preveda la partecipazione di un numero diverso di Società Associate, non più del numero di società previste dal nuovo format - il tutto secondo quanto di seguito indicato:

alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva.

(ii) a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si è disputata l'ultima gara del Campionato di Serie B (play off inclusi), ovvero – se successiva – alla data in cui si è disputata l'ultima gara del Campionato di Serie A, quelle società che hanno disputato il Campionato di Serie B ed hanno maturato il titolo sportivo per partecipare alla successiva edizione del Campionato di Serie A, avranno diritto di partecipare all'Assemblea sino al 30 giugno: a) senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva corrente; b) con diritto di voto in relazione alle deliberazioni riguardanti materie e attività i cui effetti sono di competenza della stagione sportiva successiva.

2. Convocazione dell'Assemblea. Ad eccezione della convocazione delle Assemblee per la

quinti delle Società aventi diritto di voto.

competenza che le fosse demandate dalla legge applicabile.

5. costitutivo. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi delle Società Associate aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, trascorse almeno due ore da quella stabilita per la prima, con la presenza della maggioranza delle Società Associate aventi diritto di voto. Sono fatti salvi gli eventuali diversi costitutivi previsti dalla Legge.
6. deliberativi. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto:
 - a) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche relative alla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi, per le quali è richiesto il voto favorevole dei tre quarti delle Società Associate aventi diritto al voto;
 - b) la commercializzazione dei diritti audiovisivi di cui al comma 4, lettera h), per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto. Per le sole linee guida di cui al comma 4, lettera h), romanino (i), è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e la maggioranza semplice a partire dalla quarta;
 - b.1) la determinazione di commercializzazione in forma collettiva di diritti individuali non audiovisivi, le quali, in deroga all'articolo 8, comma 1, dello Statuto, sono vincolanti e impegnano esclusivamente le Società Associate che esprimano il voto favorevole;
 - b.2) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive diverse da quelle di cui al comma 4, lettera h), nonché la ripartizione degli incassi relativi alle competizioni di cui all'art. 28, comma 1, del presente Statuto - Regolamento, per le quali è richiesto il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;
 - c) le elezioni dei Consiglieri Federali, disciplinate dal successivo art. 14 bis;
 - d) le elezioni alle cariche di Lega Serie A, per le quali è richiesto per le prime due assemblee elettive il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto, e a partire dalla terza assemblea elettiva, il voto favorevole della maggioranza delle Società Associate aventi diritto al voto. Ogni assemblea elettiva deve essere indetta con apposita convocazione ai sensi di Statuto - in particolare del precedente articolo 9, comma 2 - e deve tenersi non prima di 7 giorni dalla conclusione della assemblea elettiva precedente e fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di quarantacinque giorni;
 - e) la revoca degli organi della Lega Serie A, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;
 - f) scioglimento della Lega Serie A, per le quali si richiede il voto favorevole dei due

terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;

g) la modifica dello Statuto - Regolamento della Lega Serie A, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;

h) le modifiche della sede della Lega Serie A, della denominazione e/o del logo della Lega Serie A, della denominazione del Campionato di Serie A, e le determinazioni, nei limiti di competenza della Lega Serie A, riguardanti l'ordinamento dei campionati e i relativi meccanismi di promozione e retrocessione, per le quali si richiede il voto favorevole dei due terzi delle Società Associate aventi diritto al voto;

i) Sono fatti salvi gli eventuali diversi quorum deliberativi previsti dalla Legge.

7. Presidenza. Regole di comportamento e sanzioni. Durata degli interventi e delle repliche. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento di questi, dall'Amministratore Delegato o ancora, nel caso di impedimento di tutti loro, dal Presidente del Collegio dei Revisori. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da un dipendente o un collaboratore della Lega Serie A designato dal Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari e accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea ha il diritto e l'obbligo di imporre l'abbandono della sala in cui si svolge l'Assemblea in caso di intemperanze anche meramente verbali di rappresentanti delle Società Associate. In tale ipotesi, il rappresentante allontanato non potrà esercitare il diritto di voto. Al fine di permettere un ordinato svolgimento dell'Assemblea e il diritto di intervento, gli interventi e le repliche devono essere di regola rispettivamente di 15 minuti e di 5 minuti, fatta salva la facoltà del Presidente di accordare, a tutti coloro che chiedono di intervenire per un medesimo argomento, un maggior tempo qualora eccezionali esigenze lo richiedano. Compete al Presidente dell'Assemblea far rispettare i tempi predetti.

8. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. 0 1 971311a1 0 0 1 68.664 30

giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all'art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva.

Sono legittimate a impugnare: (i) le delibere assembleari, le Società Associate assenti, dissenzienti o astenute; e (ii) le delibere consiliari, i consiglieri dissenzienti, astenuti e assenti, nonché per le sole delibere che ledono diritti soggettivi, le Società Associate. Le impugnazioni devono essere proposte entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della P.E.C. contenente il relativo verbale, ai sensi delle relative norme nel tempo applicabili.

Art. 10 – Il Consiglio

1. La Lega Serie A deve essere gestita con modalità manageriali. E' amministrata da un Consiglio composto da un numero di sette membri di cui tre membri devono essere indipendenti. Ai fini del presente Statuto - Regolamento per indipendenti si intendono soggetti che non abbiano alcun rapporto a qualsiasi titolo con le Società Associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle Società Associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle Società Associate, e/o con altra Lega professionistica. Salvo che per quanto nel seguito indicato, il Presidente e l'Amministratore Delegato devono essere necessariamente indipendenti. Con riferimento alla sola figura del Presidente, l'Assemblea, con voto unanime delle Società Associate aventi diritto di voto, può eleggere un Presidente che, in virtù di incarichi di rappresentanza e/o di amministrazione ricoperti in una Istituzione privata di rilevanza nazionale ("Istituzione/"), abbia per il solo tramite di tale Istituzione e esclusivamente in virtù della funzione dall

semplice. In caso di parità, il Presidente ha il voto decisivo. Il Consiglio è l'organo collegiale e di indirizzo strategico cui sono riservate le seguenti materie di ordinaria e straordinaria amministrazione:

- a) l'approvazione del progetto del bilancio di esercizio e del progetto di bilancio preventivo predisposti dall'Amministratore Delegato;
- b) l'assunzione di finanziamenti a medio e lungo termine;
- c) in generale qualsiasi operazione di indebitamento non rientrante nell'ordinaria gestione o non coerente con il bilancio preventivo approvato;
- d) l'approvazione di contratti e di obbligazioni attive o passive di qualunque natura, il cui valore complessivo ecceda € 1.000.000,00;
- e) l'approvazione di contratti di licenza del marchio della Lega Serie A di durata superiore ai tre anni, anche nel caso che il valore complessivo sia inferiore a € 1.000.000,00;
- f) l'approvazione dei criteri di compilazione del calendario delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A e delle date di disputa di esse;
- g) l'approvazione dei regolamenti delle competizioni organizzate dalla Lega Serie A ;
- h) l'attività di indirizzo generale in materia di regolamentazione dell'attività sportiva e delle gare e le altre attribuzioni che gli sono demandate nel presente Statuto - Regolamento.

Il Consiglio supervisiona l'andamento della Lega Serie A , informandosi regolarmente sull'attività di generale amministrazione e gestione della Lega Serie A di competenza dell'Amministratore Delegato. A tal fine, dovranno tenersi riunioni periodiche con cadenza trimestrale.

3. I membri del Consiglio rimangono in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Essi sono rieleggibili.
4. Le elezioni del nuovo Consiglio, scaduto il quadriennio olimpico, saranno celebrate il 15 giugno 2020.

altresì se la società cui appartengono cessa di far parte della Lega Serie A. Essi hanno l'obbligo di comunicare la causa di decadenza al Consiglio entro sette giorni dal suo verificarsi e, se antecedente, prima del successivo Consiglio. I membri del Consiglio decadono, inoltre, se, senza giustificato motivo non partecipano (i) ad almeno il 50% delle riunioni di un esercizio sociale, o (ii) a tre riunioni consecutive del Consiglio.

8. In caso (i) di impossibilità permanente o di lungo periodo a esercitare utilmente le funzioni, (ii) di rinuncia, (iii) di revoca o di decadenza, comunque accertata, dell'Amministratore Delegato, il Presidente (o, in caso di impossibilità o inerzia, il Vice Presidente o il Presidente del Collegio dei Revisori nell'ordine) convoca senza indugio l'Assemblea per attivare il procedimento di individuazione di altro soggetto che possa ricoprire la funzione, attraverso eventualmente il conferimento di relativo mandato a Società di head hunting, con contestuale fissazione del termine entro il quale quel mandato deve essere adempiuto. Entro cinque giorni dalla ricezione del/i nominativo/i, convoca l'Assemblea per l'elezione sostitutiva.

In caso (i) di impossibilità permanente o di lungo periodo ad esercitare utilmente le funzioni, (ii) di rinuncia, (iii) di revoca o di decadenza, comunque accertata, del Presidente, l'Amministratore Delegato (o, in caso di impossibilità o inerzia, il Vice Presidente o il Presidente del Collegio dei Revisori nell'ordine) convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione sostitutiva. Quando il caso precedente (impossibilità permanente, revoca, rinuncia o decadenza) riguardi il Vice Presidente, l'Assemblea è convocata dal Presidente o dall'Amministratore Delegato per l'elezione sostitutiva del consigliere. La stessa attività va svolta quando, per le ragioni predette, vengano meno i Consiglieri.

I nuovi eletti rimangono in carica per il rimanente periodo del quadriennio olimpico in corso.

9. Se viene a cessare contestualmente la maggioranza dei membri del Consiglio, decade l'intero Consiglio. In tale ipotesi bisogna procedere senza indugio con la richiesta di convocazione dell'Assemblea, ad opera del Consiglio decaduto e dei suoi organi delegati o, qualora non presenti o non tempestivi, dal Collegio dei Revisori. Il Consiglio decaduto può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Resta inteso che se viene a cessare l'intero Consiglio, o questo per qualsiasi ragione non può operare o non è legittimato ad operare, spetta al Collegio dei Revisori l'ordinaria amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.9 dello Statuto Federale.
10. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato. La convocazione indica giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata via P.E.C. ai componenti il Consiglio, al Direttore Generale, ai componenti il Collegio dei Revisori e ai Consiglieri Federali. La comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione è effettuata con preavviso di almeno tre giorni liberi prima della riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

11. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
12. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Lega Serie A o in altro luogo nel territorio italiano anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia garantita l'effettiva partecipazione a tutti gli aventi diritto. In ogni caso, le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori.
13. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione scelto fra un dipendente o collaboratore designato dal Presidente del Consiglio; il verbale è depositato presso la Segreteria della Lega Serie A entro dieci giorni dalla data di svolgimento della relativa riunione.
14. Le delibere adottate devono essere trasmesse via P.E.C. dalla Lega Serie A alle Società Associate entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito dei verbali.
15. Il Consiglio, inoltre, deve preparare la documentazione di supporto relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea al fine di permettere alle Società Associate di assumere consapevolmente le delibere di competenza dell'Assemblea.

Art. 11 - Il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Vice Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega Serie A; egli presiede l'Assemblea e il Consiglio; cura i rapporti, di competenza della Lega Serie A, con gli organismi calcistici e con le istituzioni statali e internazionali. Il Presidente, inoltre, con riferimento alle materie di sua competenza, attua le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio e dall'Assemblea. Egli partecipa al Consiglio Federale di diritto e esercita le altre attribuzioni previste nel presente Statuto - Regolamento.
2. L'Amministratore Delegato riporta al Consiglio di Lega Serie A. Gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per conseguire gli scopi sociali, a eccezione di quelli riservati all'Assemblea e al Consiglio, fermi restando i limiti di spesa risultanti dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. In particolare, competono all'Amministratore Delegato le funzioni generali e amministrative della Lega Serie A, necessarie e utili sia per la generale sia per la corrente attività di conduzione della stessa. Sovrintende e indirizza l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega Serie A, ne dirige il personale, ne predispone il bilancio preventivo e consuntivo, ne dirige le attività economiche e commerciali. Si avvale nell'esercizio delle sue funzioni di un Direttore Generale. L'attività dell'Amministratore Delegato, in relazione agli impegni di smmi3s122.04 21EFev171 155C1E

4. Le funzioni dell'Amministratore Delegato, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle e nei casi di sua decadenza, revoca o dimissioni, possono essere svolte, limitatamente

- a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
 - b) essere in possesso dei requisiti fissati dal CONI per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri Federali;
 - c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto Federale per i consiglieri federali.
3. La elezione dei due consiglieri federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella assemblea di Lega da tenersi in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
 4. In caso di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei consiglieri federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e ve

TITOLO III
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 17 – Bilancio preventivo e bilancio d'esercizio

1. La gestione della Lega Serie A è suddivisa in esercizi che hanno inizio il 1° luglio e termine il 30 giugno successivo.
2. Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio provvede alla redazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, nonché alle conseguenti formalità. Inoltre, comunica il bilancio con la relativa relazione al Collegio dei Revisori e alla Società di Revisione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve

- (Seconda Quota) il Paracadute residuo rispetto alla quota indicata al capoverso che precede è, al momento dell'ammissione della società percipienda al Campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, accantonato in un conto dedicato della Lega e matura interamente ad iscrizione di campionato avvenuta ed effettiva partecipazione al Campionato di Serie B e poi è erogato entro 15 giorni dalla disputa della prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.

- Nel caso in cui sopravvenga un deferimento per illecito sportivo, rispettivamente prima della prima gara di campionato di Serie B della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, con responsabilità diretta della società destinataria del Paracadute, le suddette erogazioni sono sospese fino a diversa delibera dell'assemblea.

- Nel caso in cui una o più società retrocesse dalla Serie A alla Serie B non acquisissero o perdessero il diritto a percepire il Paracadute, la relativa quota disponibile (intesa per tale: quella risultante dalla somma della Seconda Quota con la Prima Quota nella misura che sarà effettivamente recuperata dalla Lega nei confronti della società che ha perso il diritto al paracadute) - dedotti gli eventuali debiti residui della società medesima verso la Lega - è erogata e ripartita, entro trenta giorni dal momento in cui la suddetta non acquisizione o perdita del diritto a percepire il Paracadute diventa definitiva per l'ordinamento sportivo, e comunque non oltre il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella nella quale è maturata la retrocessione dalla Serie A, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.

L'ammontare complessivo del _____ sarà ridotto proporzionalmente nel caso di riduzione del numero delle Società Associate che retrocederanno in Serie B.

4. Le somme necessarie al funzionamento della Lega Serie A sono corrisposte a quest'ultima dalle Società Associate, in parti uguali tra loro.

Art. 19 - Adempimenti amministrativi e contabili

1. Il Consiglio ha facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle Società Associate al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.
2. Le Società Associate sono tenute ad inviare alla Lega Serie A nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio i propri bilanci.
3. I controlli sugli atti e sulla gestione delle Società Associate sono effettuate dalla F.I.G.C. ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91.
4. Le Società Associate sono tenute a depositare entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, presso la Lega Serie A, gli accordi con le altre società ed i contratti con i propri tesserati.

All'atto del deposito, la Lega Serie A provvede all'asseverazione della data che è automatica in caso di invio a mezzo PEC. I contratti e gli accordi devono essere compilati e trasmessi secondo le modalità previste dalla F.I.G.C.

5. La Lega Serie A esamina gli accordi tra le Società Associate ed i contratti tra le Società Associate ed i tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.
6. Per il recupero delle somme dovute dalle Società Associate alla F.I.G.C., alle altre Società Associate ed ai tesserati, derivanti da obbligazioni inerenti o conseguenti all'attività sportiva, la Lega Serie A è tenuta, sentito il Presidente della F.I.G.C. a effettuare prelievi su qualsiasi provento spettante alle Società Associate inadempienti.
7. La Lega Serie A è tenuta ad informare tempestivamente la F.I.G.C. delle attività di recupero espletate.

Art. 20 - Adempimenti economico-finanziari delle Società Associate

1. Le Società Associate ammesse a partecipare alle competizioni organizzate dalla Lega Serie A per le quali è previsto tale adempimento devono provvedere al versamento a favore della Lega Serie A della tassa di iscrizione, nella misura e nei termini annualmente fissati dal Consiglio.
2. Le Società Associate devono provvedere al versamento alla Lega Serie A delle somme di cui all'art. 18, primo comma, del presente Statuto - Regolamento.
3. Ogni Società Associata deve tenere aggiornata, secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C., la documentazione relativa agli emolumenti, ai premi e ad ogni altro compenso mensilmente corrisposti ai propri tesserati. D

esclusivamente alla verifica del rispetto dei regolamenti applicabili. I contratti promo pubblicitari devono comunque essere stipulati secondo le disposizioni federali anche per quanto riguarda la collocazione e le dimensioni delle scritte o marchi pubblicitari.

2. Il Consiglio ha competenza sulla regolazione di tutti gli aspetti inerenti alle Rappresentative di Lega Serie A e alla loro immagine, ogni diritto di utilizzazione della quale spetta esclusivamente alla Lega Serie A.

*** **

TITOLO IV
L'ATTIVITA' AGONISTICA E LE GARE

Art. 22 - Stagione sportiva

La stagione sportiva ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 23 - Ordinamento del Campionato

1. L'ordinamento del Campionato di Serie A e i relativi passaggi di categoria per promozione o per retrocessione sono regolati dalle norme federali.

Art. 24 - Competizioni agonistiche obbligatorie
organizzate dalla Lega Serie A

1. Le competizioni agonistiche obbligatorie sono:
 - Campionato di Serie A;
 - Supercoppa di Lega;
 - Campionato Primavera;
 - Supercoppa Primavera;
 - Coppa Italia;
 - Coppa Italia Primavera.
 - Campionati ed altre competizioni indette a seguito di specifica delibera dell'Assemblea nel rispetto dell'art. 58 delle N.O.I.F.

Art. 25 - Gare ufficiali

1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:
 - a) di Campionato di Serie A;
 - b) di Coppa Italia;
 - c) di Supercoppa di Lega;
 - d) le gare relative a manifestazioni U.E.F.A. e F.I.F.A.
2. Sono inoltre considerate ufficiali, non di prima squadra, le gare dei campionati e delle altre competizioni organizzate dalla Lega Serie A ai sensi del comma 1 dell'art. 24.

Art. 26 - Il pallone ufficiale della Lega Serie A

1. Tutte le gare di cui agli articoli 24 e 25 si disputano con un pallone ufficiale della Lega

Serie A.

2. Le Società Associate devono utilizzare per le suddette gare esclusivamente il pallone ufficiale.

Art. 27 - Rimborso spese per gare non disputate o interrotte. Sanzioni.

1. La Società Associata che rinuncia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega Serie A ed all'altra Società Associata, via P.E.C., entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara.
2. Il Consiglio stabilisce, con criterio di equità, l'entità delle sanzioni pecuniarie da irrogarsi, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle N.O.I.F., alle Società Associate che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di gare del Campionato di Serie A.
3. La rinuncia alla disputa o alla prosecuzione di una gara comporta anche l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle N.O.I.F.
4. Il Consiglio stabilisce, con criterio di equità, se devono essere irrogate sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 53, comma 7, delle N.O.I.F., alle Società Associate che rinunciano alla disputa o alla prosecuzione di gare amichevoli, di Coppa Italia o di Supercoppa di Lega, e ne determina l'eventuale entità.

Art. 28 - Disposizioni organizzative per le gare di Coppa Italia, Supercoppa di Lega, nonché gare di cui all'art. 57 delle N.O.I.F.

1. Gli incassi relativi alle gare di Coppa Italia e Supercoppa di Lega, nonché quelle che vengono organizzate in conformità all'art. 57 delle N.O.I.F., sono ripartiti secondo le quote e le modalità stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio.
2. Le ripartizioni degli incassi relativi alle gare di Coppa Italia disputate tra società associate a Leghe diverse sono oggetto di convenzione.

Art. 29 -

Consiglio.

4. La richiesta della Società Associata interessata deve essere formulata per iscritto almeno quindici giorni prima della data nella quale dovrebbe disputarsi la gara di Campionato e il Presidente dispone con proprio provvedimento, fissando l'orario di inizio della gara.

Art. 30 - Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato, salvo i casi:
 - a) di perdurante impraticabilità del campo, da constatarsi dal direttore di gara in presenza delle squadre il giorno successivo a quello fissato ed all'ora stabilita per l'effettuazione della gara;
 - b) che una od entrambe le squadre siano già impegnate in una successiva gara infrasettimanale, sia essa di calendario o di recupero, nel quadro delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Serie A o di altre competizioni internazionali alle quali le Società Associate sono state autorizzate a partecipare;
 - c) che si tratti di gara infrasettimanale. In tali casi, il Presidente o l'Amministratore Delegato provvedono a fissare la data di recupero della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento;
 - d) di mancato inizio della gara a causa di fatti o situazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva.
2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.
3. Per le gare interrotte, le due Società Associate hanno facoltà di accordarsi per disputare la prosecuzione della gara il giorno successivo, previa ratifica dell'accordo da parte della Lega Serie A. In caso di mancato accordo fra le due Società Associate, o di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente provvede a fissare la data di prosecuzione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni dal provvedimento.
4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:
 - a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell'interruzione, come da referto del direttore di gara;
 - b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

- ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.
5. Per le gare annullate il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di impedimento del primo o su delega anche generale del primo, provvede a fissare la data di ripetizione della gara, da effettuarsi entro quindici giorni.
 6. Gli incassi delle gare di recupero di cui ai precedenti commi 1 e 2 spettano alla Società Associata ospitante la quale deve provvedere a tutte le spese di organizzazione ed al riconoscimento della validità del loro biglietto o abbonamento in occasione della prosecuzione della gara interrotta o del recupero della gara non iniziata. La Società Associata ospitante deve inoltre versare le percentuali eventualmente spettanti alla Società Associata ospitata, calcolate sull'importo totale degli incassi delle due gare.
 7. Il Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare organizzate dalla Lega Serie A stessa si svolgano a porte chiuse.
 8. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di impedimento del primo o su delega anche generale del primo, provvede a rendere disponibile un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

Art. 31 - Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali

1. Le Società Associate che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi (degli indennizzi) - 377(i)

Art. 32 - Tornei organizzati dalle Società Associate

1. Le Società Associate che intendono organizzare tornei per

devono segnalare tempestivamente alla F.I.G.C., tramite la Lega Serie A, tutte le inerenti trattative e presentare, almeno 10 (dieci) giorni, o nell'eventuale maggior termine previsto dai Regolamenti Internazionali, prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione in duplice copia alla Lega Serie A. Questo provvede ad inoltrarla alla F.I.G.C., corredata del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di Campionato o di Coppa Italia della Società Associata richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega Serie A entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente quello fissato per la gara. Le Società Associate che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni inerente trattativa per tramite della F.I.G.C., cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la F.I.F.A., con l'U.E.F.A. e con le Federazioni estere.

2. Le Società Associate devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega Serie A, l'invio degli arbitri e degli assistenti.
3. Le Società Associate che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 35 - Squadre rappresentative

1. Il Consiglio promuove, secondo il programma e le modalità annualmente stabilite, l'attività di Squadre Rappresentative di categoria, e, unitamente alle altre Leghe interessate, di Rappresentative delle Leghe a carattere nazionale.
2. Per le gare di tale attività le Società Associate sono tenute a porre a disposizione della Lega Serie A i propri tesserati regolarmente convocati.

Art. 36 - Norme generali per l'attività

1. I calciatori tesserati per le Società Associate non possono, senza il nulla-osta della Lega Serie A e della Società Associata di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.
2. Le Società Associate non possono far parteci0 g0 g0 G(non)-169(po)-2(s)4(s)/F4111(par)0 G0.000

dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare. A tal fine il Consiglio fissa i massimali di polizza.

Art. 38 - I campi di gioco

1. I campi di gioco delle Società Associate sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di gioco, delle N.O.I.F., delle licenze nazionali FIGC, nonché alle disposizioni che seguono.
2. Presso la Lega Serie A è operante un organismo consultivo ed ispettivo nominata dal Consiglio, su proposta dell'Amministratore Delegato, composta da tecnici con specifici requisiti professionali in materia di edilizia civile e sportiva.
3. La Lega Serie A sottopone i campi di gioco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite l'organismo di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione che le Società Associate dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.
4. Le Società Associate devono comunicare ogni eventuale variazione intervenuta in epoca successiva alla data del certificato di omologazione.
5. Le Società Associate devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di gioco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di gioco indicato in conformità alle norme federali vigenti.
6. Le Società Associate ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione

3. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitata non è obbligatoria per le gare di Campionati e tornei minori, organizzati dalla Lega Serie A.
4. Durante lo svolgimento delle gare possono essere presenti nel recinto di gioco per ciascuna delle due Società Associate:
 - a) il tecnico responsabile, tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico e, se la Società Associata lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
 - b) i calciatori di riserva nel numero previsto dalle disposizioni vigenti;
 - c) gli occupanti la " " di cui all'art. 66, comma 1 bis, delle N.O.I.F.
5. Le persone ammesse nel recinto di gioco devono prendere posto sulle rispettive panchine. Esse possono accedere al terreno di gioco soltanto se invitate dal direttore di gara o con il suo consenso.
6. È in facoltà del direttore di gara allontanare dal recinto di gioco i tesserati che violino l'obbligo previsto dal precedente comma o che, comunque, manchino ai propri doveri sportivi.
7. Sono in ogni caso ammessi nel recinto di gioco: a. i raccattapalle; b. gli operatori radio-televisivi e i fotografi accreditati; c. il personale con funzioni strettamente connesse all'organizzazione della gara; d. gli addetti della Sicurezza Pubblica, i VVFF e gli operatori di Pronto Soccorso.

Art. 40 - DISPOSIZIONI FINALI

Osservanza dei Regolamenti

1. Le Società Associate e i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della F.I.G.C., di ogni altra norma emanata dagli Organi federali competenti e del presente Statuto - Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto - Regolamento, trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della F.I.G.C.
3. Le norme di carattere esecutivo del presente Statuto - Regolamento in materia amministrativa ed agonistica sono stabilite dal Consiglio, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle Società Associate a mezzo di comunicati ufficiali.
4. Le modifiche apportate al presente Statuto - Regolamento non hanno efficacia retroattiva; le deliberazioni dell'Assemblea assunte prima dell'efficacia delle disposizioni di modifica dello Statuto - Regolamento possono essere revocate e modificate solo con applicazione delle disposizioni statutarie vigenti al momento della loro adozione, quanto al regime di competenza e di quorum costitutivo e deliberativo.